



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO III

Roma,

Prot. nr.

Rif. prot. entrata nr. 26279 /2022

Allegati:

Risposta a Nota del

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: AC 3431 - "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. *Testo A approvato in Commissione.*

Con riferimento al testo A del provvedimento indicato in oggetto, pervenuto per le vie brevi in data 18 febbraio 2022, si riportano di seguito le osservazioni sugli emendamenti approvati.

EMENDAMENTI DI CUI SI CHIEDE LO STRALCIO

Articolo 1, comma 27-bis (emendamento 1.156)

Si fa presente preliminarmente che l'articolo 33, commi 1, 1-bis, e 2 del decreto-legge n. 34/2019, ha introdotto, per regioni ed enti locali una nuova disciplina in materia di facoltà assunzionali basata sulla sostenibilità finanziaria misurata sulla base delle entrate correnti accertate, consentendo una maggiore capacità assunzionale, flessibilità nel reclutamento di personale (le assunzioni a tempo indeterminato sono correlate alla sostenibilità finanziaria della spesa di personale in relazione a specifici valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati).

Ulteriori maggiori assunzioni strumentali all'attuazione del PNRR sono state di recente autorizzate prevedendo a tal fine apposite coperture finanziarie.

Ciò premesso, la richiesta di effettuare assunzioni oltre la sostenibilità finanziaria determina incrementi della spesa di personale a fronte della quale non sussistono idonee forme di copertura, prescindendo dalla sostenibilità finanziaria, con il conseguente rischio di provocare criticità finanziarie e pregiudizio degli equilibri di bilancio anche in considerazione del disavanzo di amministrazione che registra la predetta regione.

La relazione tecnica non fornisce elementi utili a giustificare gli oneri indotti dalla proposta, stimati in 11 milioni.

Per quanto sopra, considerata l'assenza di copertura e l'incremento della spesa oltre la sostenibilità finanziaria, **si esprime parere contrario e si richiede lo stralcio, rinviando comunque per la risoluzione tematica dell'emendamento alla riformulazione proposta su emendamento 1.157.**

EMENDAMENTI DA RIFORMULARE AL FINE DI ESCLUDERE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI

Articolo 1, commi 11-ter e 11-quater (emendamento 1.69):

E' necessaria la seguente riformulazione

*11-ter. Le successive condizioni di utilizzo delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, anche al fine di garantire il rispetto della decisione di esecuzione (EU) 2020/590 della Commissione, del 24 aprile 2020, saranno oggetto di analisi di un apposito tavolo tecnico istituito dal Ministero dello sviluppo economico con gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11 del presente articolo. **Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.***

*11-quater. Nelle more della piena applicazione della tecnologia DVBT2, al fine di prendere in esame le problematiche di maggiore impatto sul territorio italiano derivanti dalla liberazione della banda 700 MHz, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico permanente, al quale possono partecipare i soggetti coinvolti nel refarming delle frequenze, nonché i soggetti istituzionali competenti. **Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.** Fermi restando il termine improrogabile del 30 giugno 2022 per la liberazione della banda 700 MHz e i vincoli di coordinamento internazionale, nel caso di particolari criticità tecniche per le reti locali di primo livello, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in casi eccezionali possono essere individuate modalità alternative di applicazione*

dei vincoli interni della pianificazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 39/19/CONS, comunque salvaguardando in ogni caso i diritti acquisiti dai soggetti interessati.

Articolo 1, comma 27-ter (emendamento 1.157)

E' necessaria la seguente riformulazione:

27-ter Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di ridurre il precariato, la regione Calabria, negli anni 2022-2023, può avviare procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse di cui al periodo successivo, anche in soprannumero riassorbibile, anche valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha già prestato attività lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite della medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine è autorizzato il trasferimento alla Regione Calabria nel limite di una spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Le procedure selettive di cui al primo periodo sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Associazione Formez PA. ~~Il dipartimento di cui al periodo precedente individua altresì le risorse da erogare alla regione Calabria per ciascun anno. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico del bilancio della regione Calabria, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.~~ Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ~~a valere mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145~~

Articolo 1-quater (emendamento 1.019)

Sono necessarie le seguenti integrazioni dei commi 1 e 3.

1. *Al fine di potenziare nell'anno 2022 i servizi di salute mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce d'età, e di migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dall'epidemia di SARS-COV-2, nonché di sviluppare l'assistenza per il benessere psicologico*

individuale e collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress al fine di garantire e rafforzare l'uniforme erogazione, in tutto il territorio nazionale, dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale, con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale;

b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress.

*3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica le Regioni e le Province Autonome erogano, ~~fino all'esaurimento~~ **nei limiti** delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti. Il contributo avrà un importo massimo di 600 euro a persona e sarà parametrato alle diverse fasce Isee al fine di sostenere le persone con Isee più basso. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con ISEE superiore a 50.000,00 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, **nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022**, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Le risorse individuate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome come indicato nella Tabella C allegata alla presente legge.*

Articolo 18-quater (emend. 18.025)

E' necessaria la seguente riformulazione

Art. 18-quater. – (Proroga del credito d'imposta per i cuochi professionisti)

– 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023 2022”;

ULTERIORI SEGNALAZIONI

Articolo 6, comma 4-quinquies (emend. 6.50)

Risulta non attuabile nella parte in cui prevede il trasferimento delle somme della scuola europea di industrial engineering dal MISE al MUR. di seguito le modifiche proposte:

4-quinquies. *All'articolo 1, comma 244, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al progetto della Scuola europea di industrial engineering and management, le parole: “per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2021 e 2022”. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al primo periodo, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo con una dotazione di euro 300.000 per l'anno 2022 a cui sono altresì trasferiti i residui delle autorizzazioni di spesa di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, nonché quella di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità attuative del progetto di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, comprese le modalità di impiego delle risorse di cui al presente comma, sono stabilite in apposita convenzione tra la Scuola europea di industrial engineering and management e il Politecnico di Bari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537, della citata legge n. 178 del 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;*

Articolo 10, comma 3-quinquiesdecies (emend. 10.40)

E' necessaria la seguente riformulazione:

“3-quinquiesdecies. *Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-terdecies, pari a 3,7 2,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede: a) quanto a 3,7 2,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della*

mobilità sostenibili; b) quanto a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili."

Articolo 11 comma 4-ter (emend. 11.56)

Dal punto di vista tecnico è necessaria la seguente modifica:

"4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione ~~delle proiezioni~~ dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica »;"

Articolo 12, comma 2 bis (em. 12.80)

Al riguardo si rammenta che i contratti di cui alla proposta in commento sono stipulati a seguito dell'espletamento di procedure competitive ad evidenza pubblica finalizzate, da un lato, a garantire l'ossequio dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento e, dall'altro, a consentire all'amministrazione di massimizzare il beneficio economico traibile dal bene stesso. E d'altronde, anche il rinnovo di tali contratti, benché espressamente consentito, è subordinato per norma ad una verifica circa l'inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o privati interessati alla concessione o di possibilità concrete di una più proficua valorizzazione dell'immobile. Pertanto, si esprimono forti perplessità sull'ulteriore corso della proposta in quanto, si introduce una proroga automatica dei rapporti concessori o locativi ad uso commerciale. Ciò posto riguardo, ai fini dell'ulteriore corso, si propone la seguente integrazione:

«2-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente: "11-ter.1. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dall'eccezionale situazione di crisi economica dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre

2005, n. 296, in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2024. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultano già concluse eventuali procedure per l'assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel caso in cui alla medesima data per i predetti beni sono già stati sottoscritti nuovi contratti. **Qualora le procedure di cui al precedente periodo risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione delle stesse**".

Articolo 13-ter. (emend. 13.010)

E' necessaria la seguente riformulazione:

1. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo ~~1, comma 3~~, **2** del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, **nel limite di spesa 2,5 milioni di euro** è autorizzato ad avvalersi, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e fino al 31 dicembre ~~2022~~ **2024**, di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per un importo massimo ~~onnicomprensivo di 106.000 euro lordi annui complessivo di euro~~ **108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito**. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ~~e con~~ **anche utilizzando** le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai relativi oneri, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro ~~per l'anno 2022~~, si provvede ai sensi del comma 3.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario di cui al medesimo comma, mediante apposite convenzioni, può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro ~~per l'anno 2022~~.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-

bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Il Ragioniere Generale dello Stato